

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1380)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELOTTI, SEGNANA, COPPOLA, ZUGNO, ZACCARI, COLELLA**
e **MANENTE COMUNALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1973

Interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 26,
secondo comma, del decreto delegato 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel regime fiscale attuale gli interessi corrisposti dalle banche creditrici sui depositi e conti interbancari non vengono assoggettati all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria A, a differenza di quanto avviene per gli interessi corrisposti dalle banche ai depositanti e correntisti.

La non assoggettabilità degli interessi su depositi e conti interbancari è stata riconosciuta in apposita conferenza degli ispettori compartimentali delle imposte dirette, dedicata ai problemi fiscali del settore del credito.

In realtà, il principio della non assoggettabilità ha un fondamento razionale ineccepibile, conseguente alla effettiva natura econo-

mico-finanziaria, nonché all'adeguata qualificazione giuridica degli interessi in oggetto.

Invero, se una banca X raccoglie un deposito al 5 per cento e lo impegna all'8 per cento, l'interesse corrisposto al depositante, in quanto reddito di puro capitale, è giustamente assoggettato alla ricchezza mobile categoria A, mentre il di più che la banca realizza nell'operazione di credito (3 per cento nell'esempio fatto), in quanto frutto di attività operativa aziendale, è tassato per ricchezza mobile categoria B e per imposta sulle società nel quadro della tassazione del reddito dell'impresa bancaria.

Se invece la banca X, dopo aver raccolto il deposito al 5 per cento, anziché impiegarlo direttamente, ne trasferisce la disponibilità

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attraverso un conto interbancario trattato al 6 per cento, ad altra banca *Y* che effettua l'impiego sul mercato all'8 per cento, si hanno le seguenti tassazioni:

— l'interesse corrisposto al depositante (5 per cento) è tassato come reddito di puro capitale;

— il margine di intermediazione trattenuto dalla banca *X* (1 per cento) è assoggettato, presso la stessa banca *X*, alle imposte sul reddito aziendale;

— il margine finale realizzato dalla banca *Y* (2 per cento) è assoggettato, presso la stessa banca *Y*, alle imposte sul reddito aziendale.

Questo sistema, aderente all'essenza economica dello specifico meccanismo di raccolta e di trasferimento della disponibilità, ha consentito che si sviluppasse, di pari passo con il progressivo incremento dei depositi raccolti dal sistema bancario italiano, il fenomeno della redistribuzione di una quota dei depositi stessi, dalle banche che hanno strutturalmente una capacità di raccolta superiore alla capacità di impiego, alle banche che hanno strutturalmente una capacità di impiego superiore alla capacità di raccolta.

Invero, a quest'ultima categoria appartengono istituti di credito i quali operano in regioni sottosviluppate, nelle quali alla scarsità del risparmio fa riscontro un gran bisogno di credito. Tali istituti hanno potuto parzialmente colmare il notevolissimo divario tra la propria capacità di impiego e la propria attitudine di raccolta attingendo largamente al mercato interbancario, a vantaggio dell'economia delle regioni in cui più intensamente operano.

Qualora, nel passaggio dalla banca *X* alla banca *Y* il deposito raccolto dalla prima venisse nuovamente assoggettato all'imposta sui redditi di puro capitale, ovvero se tutto l'interesse dovuto dalla banca *Y* alla banca *X*, anziché essere considerato, parte come rimborso dell'interesse dovuto dalla banca *X* al risparmiatore, e parte come compenso per l'intermediazione della banca *X*, venisse nuovamente considerato tutto come reddito di puro capitale (e come tale nuovamente assoggettato alla ricchezza mobile categoria *A*), si verificherebbe sul piano economico una

doppia tassazione della stessa materia imponibile; e si avrebbe come conseguenza che il tasso applicabile dalla banca *Y* all'operazione di impiego dovrebbe corrispondentemente aumentare.

Le leggi del mercato determinerebbero allora un aumento del costo del credito erogato dalle banche prenditrici di depositi interbancari; e, quindi, una contrazione della redistribuzione interbancaria dei depositi. L'una e l'altra conseguenza andrebbero a danno delle economie depresse, alle quali invece giova che il suddetto fenomeno della redistribuzione interbancaria dei depositi continui a svilupparsi al minor costo possibile.

Soprattutto per evitare le gravissime distorsioni che verrebbero a realizzarsi sul mercato nazionale del credito, è necessario disporre che gli interessi corrisposti dalle banche prenditrici a quelle datrici di depositi interbancari non vengano assoggettati all'imposta del 15 per cento.

In tal modo nulla verrebbe sottratto alla tassazione della materia imponibile che va formandosi dal momento in cui il deposito viene raccolto al momento in cui si conclude l'impiego, in quanto:

— gli interessi corrisposti ai depositanti dalle banche datrici di depositi interbancari scontreranno la ritenuta del 15 per cento (a titolo di imposta di acconto, a seconda che i depositanti siano persone fisiche o giuridiche);

— il di più che le banche datrici realizzeranno col trasferimento alle banche prenditrici di depositi interbancari, sarà assoggettato all'imposta sul reddito delle stesse banche datrici;

— il margine finale realizzato dalle banche prenditrici quale differenza tra costo dei depositi interbancari e ricavato dei correlativi impieghi, sarà assoggettato all'imposta sul reddito delle stesse banche prenditrici.

In realtà, le premesse distorsioni potrebbero derivare dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, secondo comma, del decreto delegato recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in relazione alle prescrizioni del n. 5)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Le disposizioni suddette necessitano quindi di una interpretazione autentica, idonea ad evidenziare che le finalità perseguite con la normativa in corso di abrogazione sussistono tuttora e sono altresì conformi al programma economico nazionale.

Invero le norme indicate non sono da ritenersi applicabili ai rapporti interbancari, poiché in tali rapporti non si realizza il ripetersi della fattispecie applicativa dell'imposta sui redditi di puro capitale. Solo l'interesse corrisposto al depositante può essere

qualificato legittimamente come reddito di puro capitale, rendendosi applicabili le disposizioni di cui al richiamato articolo 26. Viceversa, il margine di intermediazione trattenuto dalla banca nel rapporto interbancario non può essere classificato reddito di puro capitale: per il profilo obiettivo, concorrendo chiaramente alla sua formazione il capitale e il lavoro e costituendo esso un ricavo lordo e non un reddito; per il profilo soggettivo, data la qualifica dei soggetti fra i quali ha luogo il trasferimento della disponibilità.

L'esigenza interpretativa qui illustrata nel suo obiettivo fondamento e nella sua chiara necessità può essere soddisfatta dal seguente articolo unico, che i proponenti raccomandano all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli interessi, i premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti, in quanto redditi di puro capitale, sono assoggettati alle ritenute secondo le prescrizioni e le aliquote previste dall'articolo 26 del decreto delegato 29 settembre 1973, n. 600.

I ricavi dei depositi e conti interbancari, non dando luogo a redditi di puro capitale, sono considerati come facenti parte del reddito aziendale.